



**COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA  
DIREZIONE APPROVVIGIONAMENTI**

Viale XXI Aprile, n. 51 Roma - sito internet: [www.gdf.it](http://www.gdf.it)

**AVVISO**

**OGGETTO:** Gara europea a procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l'acquisizione di materiale vario di vestiario.

Nr. identificativo gara: 7854129.

**Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016) - Motivazioni.**

La motivazione per cui si ricorre al criterio del "minor prezzo", per tutti i lotti di gara, è individuabile nelle seguenti circostanze:

- (1) forniture con caratteristiche standardizzate non prodotte con alta densità di manodopera.
- (2) necessità di garantire la più ampia accorrenza alla gara in oggetto anche in relazione alla particolare tipologia di beni in acquisto, per i quali, nella relativa documentazione tecnica (Capitolati tecnici), sono già definite le caratteristiche della fornitura da eseguire e sono espressamente stabiliti specifici ed inderogabili requisiti riguardanti sia tutti i processi produttivi, sia tutte le materie prime e gli accessori, in conformità alle norme primarie e secondarie che regolamentano la fattispecie.

Al riguardo si segnala altresì che fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, il Corpo ha sempre adottato, nelle procedure accentrate di approvvigionamento dei materiali di vestiario, il criterio del "prezzo più basso"; ciò ha necessariamente reso indispensabile il raggiungimento di un elevatissimo livello di standardizzazione di materiali e processi produttivi, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici e contrattuali, che sono stati trasposti nelle Specifiche tecniche di riferimento, pertanto, non vi è alcuna reale necessità di far ricorso all'acquisizione di offerte differenziate per la fornitura dei beni oggetto di gara.

Si può quindi affermare, senza tema di smentita, che il livello di "progettazione" sviluppato nel tempo da questa Articolazione tecnica è giunto ad un grado di dettaglio tale da non richiedere soluzioni tecniche migliorative.

Viene, pertanto, rimossa "la discrezionalità dei partecipanti nella proposizione delle offerte con riferimento a elementi diversi dall'elemento prezzo e rendere così standardizzata l'effettiva modalità di prestazione" dell'intera fornitura<sup>1</sup>.

Le indicazioni descrittive dei citati requisiti richiesti, contenuti nelle relative Specifiche tecniche, definiscono compiutamente i beni in approvvigionamento, ed elidono del tutto gli spazi per un confronto competitivo fra i concorrenti sugli aspetti qualitativi, pertanto non vi è alcuna ragione né utilità di dar luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte;

- (3) necessità di garantire una significativa accelerazione della procedura di scelta del contraente soprattutto quando, come nel caso in esame, le forniture non devono assolutamente differire da un esecutore ad un altro, ma devono coincidere tra le varie imprese, ed il concorrente deve solo offrire un prezzo.

<sup>1</sup> T.A.R. Puglia, Lecce, II, 19/01/2017, n. 80.